



# PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità

Oristano 25/10/2011 Prot.

Alla Prefettura di Oristano- fax 0783-2142666

Ai Comuni della provincia di Oristano

Alla Polizia Stradale – Oristano – fax 0783 2142410

ORDINANZA n.11/2011

Al Distaccamento Polizia Stradale – Macomer- fax 0785 223248

Al Comando Provinciale di Carabinieri- Oristano- fax 0783 325219

Ai Vigili del Fuoco- Oristano- fax 0783-358874

Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale- Oristano- fax 0783 308 528

Al Genio Civile- Oristano- fax 0783-308717

Agli Organi di Stampa

Rai Rete 3- fax 070-658656

Unione Sarda- fax 0783-301339

Nuova Sardegna- fax 0783-73787

Videolina- fax 070-4081926

Sardegna Uno- fax 070-4091211

Nova TV- fax 0783-216870

Super TV- fax 0783 766642

Radio Cuore- fax 0783 310280

OGGETTO: INTERVENTI A TUTELA DELLA SICUREZZA NELLA PERCORRENZA DELLE STRADE PROVINCIALI: MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE E DEI MURI DEI FONDI CONFINANTI CON LA PERTINENZA STRADALE.

## IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che lungo le strade provinciali alcuni proprietari dei fondi o gli aventi diritto non provvedono alla periodica cura e manutenzione di ripe, alberi, arbusti, siepi e muri; fatto che già comporta riduzione, o potrebbe ridurre a seguito di cadute, la sicurezza nella percorrenza della viabilità provinciale con conseguenze anche sull'incolumità di persone, animali e dei beni;

RILEVATO che la manutenzione di ripe, alberi, arbusti, siepi e muri esistenti lungo le strade è disciplinata dal D.Lgs 295/1992 agli artt.:

### **art.29. Piantagioni e siepi.**

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere.

### **Art. 30. Fabbricati, muri e opere di sostegno.**

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare

la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.

3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

**Art. 31. Manutenzione delle ripe.**

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (135).

**Art. 32. Condotta delle acque.**

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

**Art. 33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi.**

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:
  - a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;
  - b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

DATO ATTO che la Provincia di Oristano, in quanto ente proprietario delle strade provinciali, è competente nell'adozione del presente provvedimento e che il medesimo attiene all'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali e quindi, ai fini dell'art.13 della L.241/1990, non è necessario dare comunicazione di avvio di procedimento;

**ORDINA**

Ai proprietari o gli aventi diritto nella conduzione di fondi confinanti con le pertinenze stradali di provvedere, con oneri a proprio carico, per le motivazioni indicate in narrativa:

1. al taglio (periodico) dei rami, o alla rimozione, di: alberi, arbusti, siepi e vegetazione spontanea; di qualsiasi dimensione o specie impiantati su aree private che si estendono entro la pertinenza stradale o che ostacolano il campo visivo o nascondono la segnaletica o ne compromettono la visibilità e leggibilità a distanza;
2. a rimuovere alberi, sterpi o arbusti impiantati o cresciuti spontaneamente sul confine stradale ad una distanza inferiore di metri sei se trattasi di alberature di alto fusto fuori dai centri abitati o di metri tre negli altri casi; per le siepi la distanza da osservare è di metri uno dal confine per altezze inferiori al metro;
3. alla riparazione o il consolidamento di muri in pietra o di sostegno qualora realizzati nell'interesse del fondo adiacente la strada e di provvedere alla periodica manutenzione delle ripe in modo da impedirne franamenti, cedimenti, scoscendimenti o l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale

Entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2011.

**AVVERTE CHE**

gli interventi di cura e manutenzione sono a carico dei rispettivi proprietari o conduttori dei fondi dove insistono ripe, alberi, arbusti, siepi e muri e che qualora entro il termine del 31 Dicembre 2011 e in caso di inadempimento si provvederà alla segnalazione alle Forze di Polizia per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni di legge nella misura prevista dall'art. 29 del nuovo codice della strada (da € 155,00 a € 624,00+ adeguamenti) e che, con riferimento all'art. 211

del D.Lgs 295/1992, si provvederà all'esecuzione degli interventi con oneri a carico dei proprietari dei fondi confinanti le pertinenze stradali; fatto che non esimerà i proprietari da responsabilità in caso di conseguenza a persone, animali o beni, qualora la Provincia di Oristano non eseguisse prontamente gli interventi.

#### **RICORDA CHE**

- in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
- vale il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteusa, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

#### **RENDE NOTO CHE**

Qualora sorgessero alberature isolate nella fascia di pertinenza stradale oltre la cunetta e fino alla eventuale recinzione dei fondi o il limite della scarpata, chiunque potrà richiedere con oneri a proprio carico, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al Settore Viabilità della Provincia di Oristano, per modiche quantità giustificanti l'uso familiare, l'autorizzazione al taglio e alla asportazione della legna tagliata. La richiesta non impegnerà la Provincia di Oristano. Annualmente entro il mese di luglio e di dicembre verranno esaminate le richieste pervenute al fine di valutarne insindacabilmente l'accogliibilità. Nel caso di più richieste accolte per lo stesso taglio sarà data preferenza alle istanze dei frontisti proprietari o aventi diritto. L'autorizzazione al taglio che verrà rilasciata, avrà validità sei mesi, trascorsi i quali sarà automaticamente decaduta. Tra gli oneri posti a carico del richiedente vi sono oltre al taglio e l'asportazione, anche la regolazione del traffico, l'eventuale comunicazione o richiesta di autorizzazione al Corpo Forestale e la completa pulizia dei luoghi.

#### **DISPONE CHE**

copia della presente ordinanza sia resa pubblica mediante l'affissione per 30 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio della Provincia di Oristano e in quella dei Comuni della provincia, e continuativamente nell'Albo Pretorio on-line su [www.provincia.or.it](http://www.provincia.or.it).

#### **COMUNICA CHE**

- eventuali informazioni potranno essere richieste al Settore Viabilità della Provincia di Oristano, via E.Carboni 09170 ORISTANO anche al fax 0783 793 264 indicando precisamente oltre che la questione e le generalità del richiedente anche la strada provinciale, il tratto e le progressive interessate.
- ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Dirigente  
(ing. Enzo SANNA)